

MODULARIO
C. G. - 417



Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

MOD. 376

0000240 | 12/08/2013
CAL_MARCHE | A

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002108-08/08/2013-SC_MAR-T71-P

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del **Comune di Fossombrone** - Nota prot. n. 15852 in data 8 luglio 2013.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 56/2013/PAR approvata nell'adunanza del 7 agosto 2013 concernente l'oggetto.

p. Il Direttore della Segreteria
(dot.ssa *Angela Rosanna Pezzi*)
Angela Rosanna Pezzi

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Del. n. **56**/2013/PAR

nell'adunanza del 7 agosto 2013

composta dai magistrati:

Pres. Renzo Di Luca - Presidente di Sezione

Cons. Andrea LIBERATI - componente - relatore

Ref. Valeria FRANCHI - componente

PARERE

COMUNE DI FOSSOMBRONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAJT/2009/JNPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la richiesta di parere da parte del Comune di Fossombrone prot. 15852 del 08/07/2013, acquisita a prot. n. 1978 del 09/07/2013;

VISTO l'atto del 6 agosto 2013, con cui è stata convocata la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore dottor Andrea Liberati;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Fossombrone ha formulato parere in merito al caso di seguito riportato.

Il Comune ha comminato a soggetti terzi sanzione amministrativa per svariati milioni, con ordinanza ingiunzione, per attività illecita di escavazione abusiva. Alla conclusione di un lungo contenzioso giudiziario il suddetto credito vantato dal Comune, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, è stato confermato in via definitiva con ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione. Persistendo il mancato pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza, il Comune, nell'ambito delle azioni esecutive intraprese, ha pignorato le quote di maggioranza di una società detenuta dal debitore avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.

A seguito del pignoramento delle quote si sono svolte due aste giudiziarie entrambe andate deserte.



In tale situazione, al fine di evitare l'ulteriore deprezzamento delle quote societarie, che in caso di ulteriori aste giudiziarie potrebbero raggiungere valori minimi e del tutto inadeguati al valore reale della partecipazione azionaria, con grave nocumento per il credito vantato dall'Ente, il Sindaco chiede se si possono acquisire direttamente le quote societarie (private), senza alcun esborso ma a parziale scampo del credito, che visto il suo ammontare ben difficilmente sarà soddisfatto completamente, per poi procedere autonomamente alla vendita delle quote con procedura ad evidenza pubblica, nella convinzione di poter valorizzare le quote detenute.

In conclusione il quesito sintetizzato è il seguente: se tenendo conto di quanto disposto dall'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010, il Comune creditore (credito società privata), in sede di procedimento esecutivo, può chiedere l'assegnazione di beni, anche rappresentanti quote o azioni di società di capitali, al fine di tutelare il proprio credito e con lo scopo di venderle in modo più proficuo a mezzo dell'evidenza pubblica.

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città Metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione del 27 aprile 2004 e poi con la deliberazione del 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame nel merito della richiesta.

In questa prospettiva il Collegio, chiamato alla previa deliberazione della ammissibilità della richiesta di parere, rileva che la stessa è stata inviata direttamente dall'ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione.

Nondimeno, pur evidenziando che appare non ulteriormente differibile l'adozione di opportuni interventi organizzativi affinché il predetto organo, istituito con l. r. 10 aprile 2007, n. 4, svolga la funzione allo stesso intestata, il Collegio ritiene la richiesta ammissibile.

Parimenti, nel caso di specie, appare soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, da un Comune - ente espressamente indicato dalla norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quell'art. 114 Cost. di cui all' art. 7, comma 8, l. n. 131 del 2003 costituisce attuazione (C. C. cont. Sez. Aut., delib. N. 13/2007) - ed è sottoscritta dal Sindaco, soggetto titolare della



rappresentanza istituzionale dell'ente locale ex art. 50, comma 2, TUEL.

Sotto il profilo oggettivo, possono rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri concernenti la materia della contabilità pubblica (intesa quale sistema normativo che presiede alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici) che richiedano un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale o inerenti all'interpretazione di norme vigenti; di soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti.

Anche sulla base di quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 5/2006 del 17/02/2006) sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero una ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell'amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale funzione di indipendenza e neutralità quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità.

Conseguentemente la funzione consultiva non deve, comunque, svolgersi in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti o dinanzi a altro giudice; ulteriore limite è costituito dalla natura necessariamente preventiva della funzione consultiva, traducendosi diversamente la richiesta in una istanza diretta a sottoporre l'atto formalmente già adottato ad un controllo di legittimità per casi non previsti.

P.Q.M.

La Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della segreteria, al Sindaco del Comune di Fossombrone e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 7 agosto 2013.

Il relatore

Andrea Liberati





Il Presidente

Renzo Di Luca



Depositata in Segreteria in data
Il direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA





Corte dei Conti

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LE MARCHE**

*Via Matteotti n. 2 – 60121 ANCONA
sezione.controllo.marche@corteconti.it
FAX 071-200602*

FAX 071-2298462

**DA: SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
ANCONA**

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

N. 5 PAGINE COMPRESO FOGLIO DI ACCOMPAGNAMENTO

PER PROBLEMI TELEFONARE AL 071 /5016232

ANCONA,

9/8/2013

Trasmette: